

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05599/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5599 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Francesco Garau Finore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria dei n. 63.762 candidati approvata il 17.3.2025 e pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025, relativa alla valutazione dei soli titoli per l'ammissione alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia -

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

- dell'elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025 e pubblicato Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nonostante i 6 punti a lui spettanti a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

- dell'avviso denominato "Istanze di riesame -Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli" pubblicato il 18.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui quest'ultimo comunicava che la Commissione, nella seduta del 16.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in pari data, passati dunque da n. 10.151 a n.10.163 candidati, nella parte in cui, rigettando implicitamente l'istanza di correzione del punteggio trasmessa dal ricorrente con pec del 21.3.2025, non gli ha attribuito il punteggio di 6 spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non lo ha inserito nell'elenco aggiornato dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta;

- dell'avviso denominato "diario d'esame e sedi" pubblicato il 22.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui quest'ultimo pubblicava l'elenco denominato "allegato 1" di convocazione dei candidati alla prova scritta del 16.5.2025, riportando la divisione dei candidati divisi per le varie sedi di residenza, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i candidati

ammessi a sostenere la suddetta prova;

- della nota trasmessa a mezzo pec il 24.4.2025, mercé la quale l'Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti del Ministero della Giustizia, in relazione all'istanza di modifica/correzione del punteggio inviata dal ricorrente il 21.3.2025, comunicava che la Commissione esaminatrice nella sessione del 16.4.2025, verbale n.13, non aveva accolto la richiesta confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato;

- del verbale n. 13 del 16.4.2025 della Commissione esaminatrice, ancorché non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui non ha accolto la richiesta di correzione del punteggio del ricorrente confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato, in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

- se e per quanto occorra e in parte qua, dei verbali della commissione di gara del 12.11.2024 e 16.12.2024, ancorché non conosciuti dal ricorrente ma richiamati nella nota sub d), e del conseguente allegato denominato “criteri applicati dalla commissione per l'esame delle domande pervenute” pubblicato il 19.3.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui venivano predeterminati i criteri per l'esame da parte della Commissione dei titoli delle domande pervenute;

- se e per quanto occorra, dell'avviso denominato “Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli” pubblicato il 30.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui comunicava che la Commissione, nella seduta del 30.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con i successivi aggiornamenti, passati dunque a n. 10.164 candidati;

- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente,

anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente.

e per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovverosia per il titolo di studio ed il voto di esame effettivamente conseguito/posseduto presso l'istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo in graduatoria di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'imminente prova scritta del 16.5.2025 del concorso in esame;

per riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025, per l'annullamento

a) della graduatoria finale di merito, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (ed allegata al relativo verbale) e validata con il decreto sub a), non pubblicata, relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20);

b) della graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (allegata al relativo verbale), nonché validata dal Direttore Generale con specifico decreto prot. n. 13630/2025, pubblicata il 12 novembre 2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente - relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di

automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20), sebbene tra i vincitori ed idonei risultano ammessi candidati, non in possesso di titolo di riserva ex lege, che hanno totalizzato il punteggio inferiore di 48,5;

c) del verbale dell'11.12.2025, con cui la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria definitiva di merito e la graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, nella parte in cui, sciogliendo la riserva sul candidato Francesco Garau Finore, rilevava in guisa parzialmente inesatta che lo stesso "è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5", così deliberando di non includerlo, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) sul presupposto che "il giudizio TAR è ancora sub iudice";

d) quatenus opus e in parte qua del decreto prot. n. 13630 del 12 novembre 2025, con cui il Direttore Generale ha validato la graduatoria definitiva di merito e quella dei vincitori ed idonei approvata dalla Commissione di Gara nella seduta dell'11 novembre 2025;

e) quatenus opus della nota prot. n. 235361 del 27 novembre 2025, con cui l'Amministrazione resistente riscontrava l'istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui in relazione alla richiesta del candidato Garau Finore di prendere visione della graduatoria di merito precisa che "in ragione del fatto che il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null'altro, la Commissione, con

verbale dell'11.11.2025 ha ritenuto di non inserire il sig. GARAU FINORE in graduatoria", attribuendo al ricorrente, il punteggio totale di 48,5, con soli 5,5 punti assegnati alla valutazione dei titoli;

f) quatenus opus della nota prot. n. 240440 del 4 dicembre 2025, con cui il Ministero resistente trasmetteva gli atti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui, con riferimento alla richiesta del candidato relativa al calcolo ed attribuzione del punteggio a lui riconosciuto dalla Commissione di gara, precisa che "il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null'altro, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere al calcolo del punteggio complessivo del ricorrente finalizzato all'inclusione nella graduatoria di merito";

g) quatenus opus e in parte qua, del decreto prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 e dell'elenco ad esso allegato, con cui il Direttore Generale ha disposto l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025;

h) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovvero sia per il titolo di studio ed il voto di esame realmente conseguito/posseduto presso l'istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserito dall'Amministrazione resistente nelle graduatorie di merito e dei vincitori ed idonei medio tempore approvate e validate, con il punteggio complessivo di 49 punti ottenuto dalla sommatoria dei tre punteggi (6+23+20), derivanti rispettivamente dall'esito della corretta valutazione dei titoli e dell'espletamento delle due ulteriori

prove concorsuali espletate e superate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe proposto e letti gli atti di causa;

Rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 10 dicembre 2025;

Considerato che parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti in data 9 dicembre 2025, con cui ha gravato la graduatoria finale del concorso de quo, nelle more pubblicata;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati (vincitori e idonei) che risultano collocati nella graduatoria finale del concorso de quo in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente;

Rilevato l'elevato numero dei predetti controinteressati e letto l'art. 41, comma 4 c.p.a., il quale prevede che «quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità»;

Ritenuto, pertanto, i sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami, così come richiesto dal ricorrente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ritenuto di rinviare all'udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la discussione del merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così provvede: ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

fissa l'udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO